

LEGGE 25 febbraio 1998 n.39

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 febbraio 1998.

CAPITOLO I

Art.1

I posti di INSEGNANTE scuola SECONDARIA superiore previsti al titolo IX, capitolo V dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106, sono aumentati da 35 a 45 e vengono integrati e modificati secondo l'articolazione specificata negli articoli seguenti.

Art.2

I posti di INSEGNAMENTO: Italiano, Storia e Geografia nel biennio della scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 5 a 6.

I posti di INSEGNAMENTO: Italiano e Latino nella scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 3 a 4.

I posti di INSEGNAMENTO: Italiano e Storia dell'Arte nella scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 1 a 2.

I posti di INSEGNAMENTO: Lingua Straniera nella scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 6 a 7 (di cui 5 Inglese, 1 Francese, 1 Tedesco).

I posti di INSEGNAMENTO: Storia e Filosofia nel triennio della scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 3 a 4.

I posti di INSEGNAMENTO: Matematica nella scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 4 a 6.

I posti di INSEGNAMENTO: Scienze Naturali, Chimica e Geografia nella scuola Secondaria superiore, sono aumentati da 2 a 3.

Art.3

Sono soppressi i seguenti posti:

- posti n.1 INSEGNAMENTO: Latino e Greco nel biennio con indirizzo Classico;
- posti n.1 INSEGNAMENTO: Latino e Greco nel triennio con indirizzo Classico.

Sono istituiti i seguenti posti:

- posti n.3 INSEGNAMENTO: Latino e Greco nella scuola Secondaria superiore. Indirizzo Classico e Linguistico.

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Lettere (indirizzo classico) con piano di studio attestante il superamento degli esami biennali di Lingua e Letteratura Latina e Greca e con specializzazione biennale universitaria (vedi norme transitorie).

Sono fatti salvi i diritti di accesso e di iscrizione nella graduatoria per incarichi e supplenze per coloro i quali, nell'anno scolastico 1997/1998, erano presenti nelle graduatorie per incarichi e supplenze relative alle cattedre soppresse di cui al primo comma.

MATERIE D'ESAME: Lingua e Letteratura Latina, Lingua e Letteratura Greca.

LIVELLO RETRIBUTIVO: 9 (vedi norme transitorie).

Gli Insegnanti attualmente titolari dei posti soppressi di cui al primo comma, sono inquadrati nei posti di nuova istituzione di cui al secondo comma.

Art.4

E' istituito il seguente posto:

posto n.1 INSEGNAMENTO: Diritto Sammarinese, Diritto ed Economia.

TITOLO DI STUDIO: Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Statistiche e Demografiche; Scienze Statistiche ed Attuariali; Scienze Statistiche ed Economiche; Scienze Economiche e Bancarie; Scienze Economiche; Economia Politica; Economia Aziendale; Discipline Economiche e Sociali; con specializzazione biennale universitaria (Vedi norme transitorie).

MATERIE D'ESAME: Diritto; Economia.

LIVELLO RETRIBUTIVO: 9 (vedi norme transitorie).

E' soppresso il posto di Insegnante di Diritto di cui all'Allegato "F" alla Legge Organica ed al titolo IX Capitolo V dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106.

E' altresì soppressa la graduatoria per l'Insegnante di Diritto nel Liceo di cui all'articolo 11 della Legge 17 luglio 1979 n.41.

Art.5

Gli insegnanti che da data antecedente all'entrata in vigore della Legge 17 settembre 1993 n.106 sono titolari di incarico a tempo indeterminato in uno stesso insegnamento di scuola Secondaria superiore, vengono inquadrati in ruolo sovranumerario.

Art.6

In prima applicazione, gli insegnanti in ruolo nella scuola media Inferiore incaricati a tempo indeterminato nella scuola media superiore acquisiscono, salvo rinuncia, la titolarità delle cattedre di nuova istituzione previste dalla presente legge, sulla base dell'anzianità di incarico o, in caso di parità, sulla base della posizione di graduatoria che ha dato luogo all'incarico.

CAPITOLO II

Art.7

I posti di EDUCATORE - INSEGNANTE scuola DELL'INFANZIA previsti al Titolo IX Capitolo II dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106, sono aumentati da 91 (di cui 10 riservati a personale religioso) a 113 (di cui 10 riservati a personale religioso).

Art.8

Il punto b) delle DISPOSIZIONI PARTICOLARI relative ai posti di Educatore - Insegnante scuola dell'Infanzia di cui all'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106, è così modificato:

b) Criteri di organizzazione:

- numero massimo di bambini per sezione: 26 con n.3 Educatori - Insegnanti;
- il numero massimo di 26 bambini può essere aumentato fino a 8 unità con l'assegnazione di un ulteriore Educatore - Insegnante;
- nei plessi in cui è presente una sola sezione il numero di Educatori - Insegnanti è di 4;
- l'iscrizione dei bambini nei plessi deve essere effettuata sulla base di criteri riferiti al migliore utilizzo del personale e delle risorse disponibili.

In tal senso è possibile prevedere, in accordo con le famiglie interessate, l'iscrizione di alunni anche in plessi diversi da quelli di pertinenza.

Art.9

Gli effetti della presente legge decorrono dall'anno scolastico 1998/1999.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 febbraio 1998/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari